



C.D. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

ASPETTI GENERALI

Dal 1 Febbraio 2021, come già molti di voi sapranno, è entrata in vigore la c.d. "lotteria degli scontrini", rivolto alle persone fisiche, maggiorenni e residente anagraficamente nel territorio dello Stato alla data di acquisto, ovvero la data di memorizzazione elettronica del corrispettivo o, per gli acquisti per i quali il consumatore richieda la fattura, la data di effettuazione dell'operazione indicata in fattura, che acquista beni o servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione presso esercenti che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia commercio al minuto e attività assimilate.

Sono agevolabili esclusivamente gli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata).

Facciamo presente come sottolineato dall'agenzia delle entrate che "il pagamento del corrispettivo mediante ticket restaurant, carte regalo e in generale buoni corrispettivo monouso e multiuso, non costituisce pagamento con modalità elettronica".

Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori/prestatori che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Possono partecipare tutti gli scontrini pari o superiori ad 1 euro che siano stati pagati con strumenti di pagamento elettronici. Per ogni euro saranno generati tanti biglietti di lotteria virtuali fino ad un massimo di 1.000 per spese uguali o superiori a 1.000 euro.

COSA DEVE FARE L'ESERCENTE

Di seguito una tabella esemplificativa di cosa dovrà fare l'esercente:



COME SI ARTICOLA

Ai fini della partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all' esercente, al momento dell'acquisto, il proprio codice lotteria, senza obbligo alcuno di identificazione. Tale codice identificativo è generato randomicamente utilizzando l'apposita funzionalità. Il codice lotteria può essere stampato o salvato su dispositivo mobile per essere esibito all' esercente al momento dell'acquisto.

Di seguito in sintesi la modalità per il consumatore di reperire il codice sul sito <https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/>:



Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all' Agenzia delle entrate e successivamente acquisito dal Sistema Lotteria partecipa, poi, alla lotteria, nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro.

Ogni corrispettivo partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

I dati necessari ai fini della partecipazione alla lotteria di cui all'articolo 2 sono estratti dalle informazioni dei corrispettivi relativi alle singole operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi all'Agenzia delle entrate, ovvero al sistema di tessera sanitaria.

L'Agenzia delle entrate effettua i seguenti controlli in fase di accoglienza.

A seguito dei predetti controlli, l'Agenzia delle entrate invia al trasmittente un esito di accoglienza o scarto del file trasmesso. In caso di esito di scarto del file tutti i dati dei corrispettivi in esso contenuti non sono acquisiti. Nel caso di file accolto sono evidenziati nell'esito del file trasmesso, qualora sussistessero, i corrispettivi in esso contenuti che non hanno superato i controlli e che non sono validi ai fini della partecipazione alla lotteria. I dati vengono, infine, comunicati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'alimentazione della banca dati Sistema Lotteria.

Le informazioni contenute nei corrispettivi inviati non possono essere modificate.

Ogni corrispettivo valido per la partecipazione alla lotteria genera un numero di biglietti virtuali per la partecipazione all'estrazione, pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento all'unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. Per corrispettivi pari o superiori a euro 1000 il numero massimo di biglietti generati è, in ogni caso, pari a 1000.

La partecipazione dei biglietti generati alle singole estrazioni settimanali nonché a quelle mensili e a quella annuale è determinata dalla data di acquisizione dei dati del relativo corrispettivo al Sistema Lotteria.

In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anche tale operazione. In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti documenti commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al sistema Lotteria.

Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato "IN SERVIZIO". Se un dispositivo viene sottoposto ad un cambio di stato non potrà inviare documenti commerciali per la lotteria se non viene precedentemente riportato nello stato "IN SERVIZIO", con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri.

VINCITE, ESTRAZIONI E COMUNICAZIONE

Le operazioni di estrazione avvengono sotto la responsabilità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il calendario delle estrazioni, è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia e nell'area pubblica del Portale lotteria.

Prima delle attività relative a ciascuna estrazione viene determinato l'insieme dei biglietti generati partecipanti all'estrazione stessa.

Il biglietto vincente, tra quelli partecipanti, è determinato sulla base del numero prodotto dal sistema di estrazione, che identifica il numero del biglietto virtuale e, quindi, del corrispettivo vincente.

Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi:

- per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno;
- per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno;

- per l'estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro.

I premi devono essere reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.

I premi settimanali e mensili non reclamati nel termine previsto concorrono alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale.

La comunicazione ai vincitori avviene da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

- Mediante pec;
- Mediante invio presso la residenza o la sede. Tale modalità di comunicazione avviene anche se la pec dovesse risultare inattiva o piena.

Al pagamento dei premi e alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria si provvede nei limiti della dotazione del Fondo, rese disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che effettua il pagamento.

La vincita è pagata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

TRATTAMENTO DEI DATI

Le informazioni e i dati raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria sono trattati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente per le finalità della lotteria.

I dati forniti dal consumatore nell'area pubblica del Portale Lotteria sono utilizzati esclusivamente per la generazione del Codice Lotteria.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite un'apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi gestito dall'Agenzia delle entrate, mette a disposizione di ciascun esercente i dati con esclusione del codice lotteria, per consentire una verifica sui propri dati per le attività connesse alla lotteria.

I dati acquisiti dal Sistema lotteria sono resi disponibili ai consumatori sul portale Lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Solo successivamente all'estrazione dei vincitori, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbina il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'interessato. Effettua, poi, un ulteriore controllo sul codice fiscale al fine dell'attribuzione della vincita e sulla residenza del consumatore.

OBBLIGO ESERCENTI

Per i commercianti non c'è l'obbligo di aderire alla lotteria degli scontrini, né il rischio di sanzioni: ma possono essere segnalati all'Agenzia delle Entrate in caso di mancata adesione. Le sanzioni erano previste dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (da 100 a 500 euro), poi però l'ipotesi è saltata nella conversione in legge del provvedimento. Al posto delle sanzioni è stata riconosciuta al consumatore/acquirente la possibilità di segnalare l'esercente che non trasmette il codice all'agenzia delle Entrate: lo potrà fare solo da marzo, attraverso una sezione ad hoc nel portale della lotteria.

Caivano 12-02-2021

LO STUDIO